



PARERE MOTIVATO
n. 225 del 28 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Seconda Variante Verde. Comune di Jesolo (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 25 novembre 2016 prot. n. 461825;

ESAMINATA la documentazione trasmessa Comune di Jesolo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 325924 del 30.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la seconda variante verde;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n. 20182 del 13.09.16 assunto al prot. reg. al n.344495 del 13.09.16 del Comune di Cavallino-Treporti che di seguito si riporta:

"... non comporta effetti significativi nel territorio dello scrivente Comune".

- Parere n. 355348 del 21.09.16 del Genio Civile Litorale Veneto che di seguito si riporta:

Per quanto di competenza di questo Ufficio invece (Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/09), si comunica che a seguito della asseverazione richiesta inviata dal Comune di Jesolo in data 06/07/2016 con prot. n. 262084, è stato espresso **parere favorevole alla variante "verde" 2^ al p.r.g. per la riclassificazione di alcune aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4/2015, variante parziale ai sensi dell'art. 50, commi 6 e 7, della l.r. 27/06/1985 n. 61 e ss. mm.-, in data 26/07/2016 con prot. n. 288184, di cui si allega copia alla presente.**



Con riferimento alla lettera ns. prot. 262084 del 06/07/2016, inviata da codesto Comune, inerente a quanto in oggetto:

- vista l'asseverazione (allegata alla nota di cui sopra), a firma del Dirigente U.O. Urbanistica e Cartografico del Comune di Jesolo (VE), nella quale si assevera che "l'annullamento della capacità edificatoria delle aree oggetto delle istanze di riclassificazione ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n.4/2015, non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico del territorio interessato, rispetto a quanto già previsto dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Jesolo";
- esaminati gli elaborati relativi alla variante in oggetto;

si esprime parere favorevole all'asseverazione.

Con riferimento al P.A.I. del Bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, si fa presente che le aree ricadono in aree di pericolosità moderata, PI, e pertanto esse soggiacciono a quanto ivi prescritto, in relazione alla classe d'appartenenza e all'efficacia del Piano stesso.

Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi.

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità dell'intervento con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della

situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica della variante posta in oggetto.

A fronte del rilascio del parere finale s'invita a compilare il form di rilevazione della soddisfazione dell'Amministrazione reperibile al medesimo indirizzo web.

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/compatibilita-idraulica>

(si consiglia di usare preferibilmente il browser Google Chrome).

- Parere n.96379 dell'11.10.16 assunto al prot. reg. al n.389014 dell'11.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la seconda variante verde del Comune di Jesolo.

Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno eventualmente essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione. Si invita pertanto a far riferimento alle considerazioni sotto riportate.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.



Suolo/Sottosuolo

L'intervento, in adempimento al comma 1 art. 7 della L.R. n. 4/2015, è del tutto coerente con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d).

La mancata trasformazione delle aree oggetto di variante ha impatti positivi sul mantenimento del valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);*
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);*
- regolazione del microclima;*
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;*
- ricarica delle falde e capacità depurativa;*
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;*
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;*
- portatore di valori culturali.*

Infatti l'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili.

Il Rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS però non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo in quanto pur considerando la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) ignora tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi. Ciò non permette di avere una completa visione e quantificazione dei positivi impatti derivanti dal provvedimento di cui trattasi. Infatti parallelamente ad una analisi dell'attuale uso del suolo (pag. 59) poteva essere riportata una sintetica valutazione dei benefici derivanti alla collettività dal permanere delle superfici allo stato coltivato o naturale, a sostegno della valenza positiva della decisione assunta.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene la Variante in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato al recepimento, nella suddetta Variante, delle considerazioni fin qui descritte.

- Parere n.3720 del 13.10.16 assunto al prot. reg. al n.393486 del 13.10.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:



Considerato che la normativa vigente prevede che, per determinate fattispecie di piani, ovvero di programmi, l'assoggettamento a VAS sia subordinato all'esito positivo della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i e all'*Allegato 1*, esaminato il rapporto preliminare, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolari n. 5 e n.6 del 19 marzo 2010 della Direzione Generale PBAAC e alla Circolare n.26 del 15 maggio 2012 dell'allora Direzione Regionale del Veneto, nonché in forza della delega di cui alla nota del Segretariato Regionale per il Veneto del MIBACT protocollo n.16419 di data 21.12.2015 formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

1. Caratteristiche del piano o del programma, ed influenza su altri piani o programmi o progetti

Il Comune di Jesolo, in conformità al comma 1 dell'art. 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale n. 4 del 16/03/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" ha raccolto le richieste di cittadini per la riclassificazione di aree edificabili, affinché queste siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente e siano rese inedificabili.

Due di queste richieste sono state accolte dall'Amministrazione e inserite nella presente variante con proposta di riclassificazione in aree non edificabili che, a seconda del contesto territoriale e pianificatorio, vengono riclassificate come "Verde Privato" (variante n.1) e ZTO E 2.1 "di valore agricolo produttivo" (variante n.2).

La richiesta di riclassificazione nr. 1 interessa un'area situata tra il centro edificato di Ca' Nani e la SR 43 via Adriatico, non distante dall'ansa del fiume Sile. I terreni edificabili, di modesta entità dimensionale, sarebbero riclassificati come Verde Privato (art. 84 N.T.A.).

La richiesta di riclassificazione nr. 2 è situata nei pressi di Via Mediterraneo e l'uso attuale è agricolo, in particolare a seminativi. L'area è urbanisticamente destinata con priorità all'insediamento produttivo e sarebbe in questo caso riclassificata come ZTO E 2.1 "di valore agricolo produttivo", in continuità con le precedenti richieste e con l'area del contesto Ovest.

La Variante Verde non prevede pertanto nuovi assetti territoriali atti a stabilire un quadro di riferimento per progetti, piani o programmi bensì sancisce il mantenimento dello stato attuale, in luogo delle trasformazioni previste dalla pianificazione vigente mediante riconoscimento dell'edificabilità.

2. Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati

SETTORE BELLE ARTI E PAESAGGIO

L'unica area oggetto di variante che ricade all'interno di ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs.42/2004 è la nr. 1, che si colloca su fascia vincolata ex D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c), derivante dalla vicinanza al corso d'acqua del fiume Sile. La stessa area viene riconosciuta dal PALAV come "Area di interesse paesistico-ambientale" disciplinata articolo 21 lettera a delle relative Norme di Attuazione.

Per quanto attiene alla pianificazione paesaggistica regionale, le due aree di variante rientrano nell'ambito che il PTRC "Documento per la pianificazione paesaggistica" individua quale ambito di paesaggio n. 14 "Arco costiero adriatico, laguna di Venezia e delta del Po", descritto in particolare nella scheda ricognitiva n. 30 "bonifiche e lagune del veneto orientale" nel suo *Atlante ricognitivo*.

Tra gli obiettivi di qualità paesaggistica delineati per l'ambito n.30 dal PTRC nel suo *Atlante* si segnala l'obiettivo n.30 "qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici costieri" ed in particolare dalla voce 30b "promuovere la riqualificazione del fronte interno degli insediamenti turistici costieri come zona di transizione verso le aree agricole retrostanti", obiettivo che il piano pare assodare proponendo la riduzione dell'edificato e il rafforzamento dei valori connessi al sistema agricolo.

Si rileva pertanto che la variante in esame consolidi, anche nel quadro pianificatorio, lo stato di fatto coerentemente con il contesto paesaggistico di riferimento e con le finalità di contenimento di consumo del suolo.

SETTORE ARCHEOLOGIA

Per quanto concerne il quadro di rischio archeologico, si rileva che il Rapporto Ambientale trasmesso permette di inquadrare genericamente le opere previste e il loro impatto nel sottosuolo, purtroppo facendo riferimento sommario alla letteratura scientifica di settore a disposizione.

Nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguarda strutture e/o reperti archeologici.

Alla luce del quadro progettuale e della sua limitata estensione, e con riferimento alle eventuali criticità di tutela del patrimonio archeologico jesolano, si ritiene che il progetto possa non essere sottoposto a procedura di VAS.

Resta salvo l'obbligo di osservare quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004, art. 90, in merito ad eventuali ritrovamenti in corso d'opera di reperti o strutture di interesse storico-archeologico.

Valutazioni conclusive:

Ciò premesso, non ritiene pertanto necessario l'assoggettamento dello strumento alla procedura di valutazione strategica ambientale.



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 180/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 28 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la seconda variante verde del Comune di Jesolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la seconda variante verde del Comune di Jesolo in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso